CUC Del Bradano
Montescaglioso - Pomarico

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
www.cucbradano.it
PEC: cucbradano@pec.comune.montescaglioso.mt.it

Comune di Pomarico

Provincia di Matera

SETTORE TECNICO
Via Giuseppe Garibaldi n. 6 - C.A.P. 75016
Tel. 0835.751921
Cod. Fisc.: 80001450776 - P.I.: 00365010776
Pec: comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Progettazione esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di n, 4 impianti fotovoltaici da installare sulla copertura di edifici comunali in project financing ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
CUP: D93D25000560007 – CIG: BB29A87DF9.

PREMESSE

Con determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 36/T del 25.02.2026 del Comune di POMARICO (MT) è stato stabilito di procedere all'affidamento in concessione Progettazione esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di n, 4 impianti fotovoltaici da installare sulla copertura di edifici comunali, mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023.
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 187 e 193 comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
A norma dell'art.193, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 alla presente procedura può presentare offerta anche il Promotore, che se non risulta aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione ai sensi del comma 8, dell'art. 193 del codice. Qualora il promotore non dovesse partecipare perderà il diritto di prelazione maturato.
Il luogo di svolgimento della concessione è il comune di **POMARICO (MT)** [codice NUTS:ITF52].
Ai sensi dell'allegato I.3 comma 1 lettera f), del codice il termine massimo per la chiusura del procedimento è di 9 mesi dalla pubblicazione del presente documento.
Il bando di gara sarà pubblicato:

- ✓ sul sito istituzionale della stazione appaltante;
- ✓ sulla Piattaforma certificata interoperabile https://cucbradano.it/
- ✓ BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici;
- ✓ GUUE (per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici);

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione (ai sensi del comma 2 dell'art.27 del D. Lgs. n.36/2023) decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d. Lgs. n. 36/2023 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei

contratti pubblici.
Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Denominazione:	COMUNE DI POMARICO
Indirizzo:	Corso Giuseppe Garibaldi, 6 – 75016 Pomarico (MT)
Telefono:	+39 0835.751921
Indirizzo mail:	protocollo@comune.pomarico.mt.it
Indirizzo PEC	comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it
Indirizzo internet	www.comune.pomarico.mt.it
RUP (ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2023): Ing. Pier Paolo NOBILE	

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA	
Denominazione:	CUC Bradano – Montescaglioso – Pomarico – Grassano – Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Telefono:	+39 0835 209233
Indirizzo mail:	pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it
Indirizzo internet	www.cucbradano.it
R.F.A. (responsabile procedura di affidamento): Ing. Pier Paolo NOBILE	

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.
La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmentenel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC
La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" presente all'indirizzo https://cucbradano.it che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Avvertenze:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un ***personal computer*** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un ***sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)*** di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di ***altri mezzi di identificazione elettronica*** per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT E OE e nel paragrafo successivo 1.3*;
c) avere un ***domicilio digitale*** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un ***certificato di firma digitale***, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale

o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma https://cucbradano.it. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Help Desk del portale.

2.4 INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Invio della Partecipazione

Una volta caricata la "Busta" con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert "Offerta non inviata" segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma telematica, comprende:

a) Bando e Disciplinare di gara;
b) DGUE – format online;
c) Modulistica;
d) Proposta presentata dal Promotore

- Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- Piano economico e finanziario asseverato;
- Bozza di contratto di concessione

La modulistica allegata è stata predisposta per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto; nel caso di incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel disciplinare.
L'allegato A "Domanda di Partecipazione" contiene le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara e dovrà essere presentato, pena l'esclusione dalla gara, oltre che dalle imprese singole o Consorzi di Cooperative e tra Imprese artigiane o Consorzi Stabili, anche, da ciascuna impresa componente il R.T.C. o il Consorzio ordinario di concorrenti.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.pomarico.mt.it e sul sito della stazione appaltante qualificata CUC Bradano www.cucbradano.it.
La presente procedura di gara viene interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e pertanto non sono previste forme diverse di comunicazione.

3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro il "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti" indicato nel TIMING DI GARA.
Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimenti inoltrata in forma difforme a quanto indicato nel presente disciplinare.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno SEI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma Appalti &Contratti raggiungibile all'indirizzo www.cucbradano.it. Si invitano i concorrenti a visionare

costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni, diverse da quelle del paragrafo precedente, tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella https://cucbradano.it. La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma telematica www.cucbradano.it, l'indirizzo PEC.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Precisamente, la Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di Gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa ed all'eventuale operazione di sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il *mandatario/capofila* al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del d. lgs n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- ✓ In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la disciplina della concessione per la Progettazione esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di n, 4 impianti fotovoltaici da installare sulla copertura di edifici comunali in Pomarico (MT), da realizzarsi a cura e spese del Concessionario secondo quanto indicato nel progetto presentato in sededi gara e posto in approvazione da parte del Concedente che pertanto affida in concessione quanto riportato dalloschema di convenzione, cui si rimanda.

Codice CPV principale: 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Codice CPV secondarie: 71320000-7 - Servizi di ideazione tecnica
In particolare, l'intervento di ampliamento del cimitero comunale, volto a dare una soluzione che concretizzi un'adeguata integrazione ambientale e funzionale, attraverso la realizzazione di manufatti cimiteriali che soddisfino la futura richiesta della cittadinanza, in conformità alle norme territoriali vigenti, prevede la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da ubicarsi sulle coperture di edifici di proprietà del Comune di Pomarico

Descrizione impianti fotovoltaici	Caratteristiche
Impianto S.M. Statale "Don P. Spera (3A-FV1)	Potenza di picco 118 kWp – potenza di immissione 100 kW
Impianto S.M. Statale "Don P. Spera (3A-FV2)	Potenza di picco 118 kWp – potenza di immissione 100 kW
Impianto Capannone artigianale (3A-FV3)	Potenza di picco 125,10 kWp – potenza di immissione 100 kW
Impianto Capannone artigianale (3A-FV4)	Potenza di picco 100,80 kWp – potenza di immissione 100 kW

Per un maggiore dettaglio si rimanda all'allegato progetto.
L'appalto è a corpo pertanto le lavorazioni si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture indicati in progetto, compreso spostamento di ogni lavoro presente se d'intralcio alle lavorazioni. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
La concessione è costituita da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere in lotti funzionali.
Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione
La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "Aperta" ai sensi dell'art. 71 del codice, mentre il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 108 e 193, comma 3, del codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare di gara e secondo le disposizioni del summenzionato decreto.

4.1 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
(tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Importo complessivo di gara LAVORI + Progettazione Esecutiva: € 369.556,20

Importo complessivo dei lavori: € 359.556,20 di cui	
€ 8.680,40	Oneri della sicurezza
Importo redazione progettazione esecutiva (NON SOGGETTO A RIBASSO): **€ 10.000,00**	

4.2 QUALIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI
4.2.1 Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 per la parte ancora in vigore e con le indicazioni di cui al D.M. 10 novembre 2016;
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Descrizione categorie omogenee di lavorazione	classe lavori	Aliquota percentuale	IMPORTI (€)
OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	II	100%	359.556,20
Totale importo lavori		100,00%	359.556,20

Ai fini della qualificazione vale quanto disposto all'art. 61 del D.P.R. 207/2010.
c) la categoria riportata in tabella è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d. P.R. n. 207 del 2010;
d) La progettazione di fattibilità tecnica economica posta a base di gara è approvata con Delibera di

Giunta Comunale n. 59 del 04.08.2025.

4.2.2 Qualificazione delle categorie professionali ai fini della redazione della progettazione
La prestazione di progettazione esecutiva afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z nel DM 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.41, comma 15, del D.Lgs.n.36/2023".
Per le categorie richieste fare riferimento al presente disciplinare di gara:

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASS. DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"							
Categoria	**Destinazioni Funzionali**	**ID Opere**	**Corrispondenze**			**Identificazione Opere**	**Gradi di Complessità**
			l. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971	D.M. 232/1991		
Impianti	Campi fotovoltaici – Parchi eolici	IB.11	I/c	I/b		Costruzioni relative ad opere cimiteriali	0,95

Categoria	**Destinazioni Funzionali**	**ID Opere**	**Importo Lavori**	**Corrispettivo Progettazione Esecutiva, compreso e al piano di sicurezza e coordinamento**
Impianti	Campi fotovoltaici – Parchi eolici	IB.11	€ 369.556,20	Euro 10.000,00
		TOTALE	€ 369.556,20	Euro 10.000,00

*** Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni è stato utilizzato, quale riferimento indicativo ai fini dell'individuazione dell'importo di affidamento il D.M. Giustizia 17/06/2016.

4.3 GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La remunerazione della concessione è costituita dal canone calcolato in percentuale al fatturato lordo derivante dalla vendita dell'energia elettrica.

Descrizione impianti fotovoltaici	**Produzione annua (kWh/anno)**	**Valore kWh**	**Fatturato annuo**	**Canone a base d'asta (5%)**
Impianto S.M. Statale "Don P. Spera (3A-FV1)	132.284,11	€ 0,1	€ 13.228,41	€ 661,450
Impianto S.M. Statale "Don P. Spera (3A-FV2)	131.718,46	€ 0,1	€ 13.171,85	€ 658,59
Impianto Capannone artigianale (3A-FV3)	140.116,82	€ 0,1	€ 14.011,68	€ 700,58
Impianto Capannone artigianale (3A-FV4)	112.899,88	€ 0,1	€ 11.289,99	€ 564,50

Il valore della concessione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, è calcolato sulla base degli introiti per il periodo dell'affidamento, ed è quindi stimato presuntivamente in **€ 1.034.038,60** come da PEF Asseverato**;**
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge. 13 agosto 2010, n. 136.
L'importo totale della concessione è pari ad € 1.034.038,60.
Il Concessionario provvederà alla realizzazione ed installazione delle opere in regime di finanziamento con mezzi propri e/o tramite terzi, recuperando l'investimento attraverso i ricavi di vendita dei loculi e delle cappelle gentilizie.
Pertanto la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di sfruttare

economicamente le opere realizzate per tutta la durata della concessione.
L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito, presentato in sede di gara.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La durata del contratto è fissata in **anni 20** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge. Non è prevista nessuna proroga o rinnovo contrattuale.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

Attesa la specificità dell'appalto, non sono previste opzioni e/o rinnovi.

5.3 TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Massimo giorni 90 naturali e consecutivi (termine definito dall'offerta temporale in sede di gara) decorrenti dal ricevimento dell'ordine /comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile Unico del Progetto.

5.4 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori per la realizzazione degli stessi.

5.5 VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La verifica e la validazione della progettazione esecutiva avrà luogo prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del Codice, è approvato dalla stazione appaltante.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in **forma singola o associata.** Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 67 e 68** del Codice.
I consorzi di cui agli articoli **65, comma 2** del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettere b) e c)** sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'**articolo 65, comma 2, lettera g)** del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'**articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'**articolo 95** del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di **esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, *pena l'esclusione dalla gara*, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici devono possedere, *pena l'esclusione dalla gara*, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3
Per tutte le novità dell'utilizzo del FVOE è possibile consultare il sito ufficiale https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) ***Iscrizione nel registro*** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui

all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA,FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

➢ ***Requisiti dell'Operatore Economico che esegue i lavori:***

A pena di esclusione, per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento, attestazione di qualificazione **SOA** in corso di validità (da allegare in copia) dell'impresa o, in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste nel presente Disciplinare di Gara.

Una o più dichiarazioni come segue:

a) **attestazione SOA nella categoria OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica classe II o superiore -** ai sensi del comma 2, art.61 delDPR 207/2010 "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di impreseraggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almenoun quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate ladisposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cuiall'art.92, comma 2".

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, l'obbligo di dimostrare il possesso del requisito sussiste, a pena di esclusione, nei casi in cui l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia obbligatorio, ossia a partire dalla classifica IV.

Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà attestare, a pena di esclusione, che la propria struttura tecnica possieda i requisiti stabiliti nel presente documento in relazione alla prestazione di progettazione e dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non sussistono le cause di esclusione indicate dall'art. 94-95, del D.Lgs. n. 36/2023.

N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una corretta e completa valutazione della professionalità del concorrente.

Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.

Quanto richiesto al presente punto dovrà essere dichiarato e dovrà essere allegata copia del relativo certificato SOA.

 Requisiti dei progettisti:

Le imprese di costruzione sprovviste dell'attestazione **SOA** per progettazione devono, alternativamente:

- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 36/2023 uno dei soggetti indicati all'art. 36, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 36/23, in possesso dei requisiti di

progettazione elencati alle successive lett. a), b), c);

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 36, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 36/23 in possesso dei requisiti elencati alle successive lett. a), b), c).

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

I Progettisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 da autocertificare mediante autocertificazione con la quale i professionisti indicati o associati dichiarano, assumendosene piena responsabilità, quanto di seguito evidenziato:

1. i propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale); per gli studi associati: nominativo di ciascun professionista associato, partita I.V.A., estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali; per le società di professionisti e di ingegneria: denominazione della società, forma giuridica, sede legale, partita IVA ed estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.; analoga autocertificazione dovrà essere resa dal soggetto responsabile della progettazione;
2. se si partecipa alla presente gara come concorrente individuato in sede di offerta ovvero componente di R.T.P. già costituita ovvero componente di R.T.P. da costituirsi (indicare percentuale della quota di partecipazione al raggruppamento);
3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 94-95, del D. Lgs. n. 36/2023;
4. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, c. 5, del D. Lgs. n. 36/2023, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023;
5. (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
6. (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori (ove previsti) il codice di comportamento pubblicato sul sito internet comunale;
8. di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
9. di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
10. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti dal Capitolato di gara, dall'offerta tecnica ed economica e nei termini risultanti dall'offerta temporale;
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
12. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).
13. dichiara, con riferimento al professionista per il servizio di coordinamento della sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
14. dichiara, con riferimento al professionista concernente la relazione geologica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, **i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").**

Ai sensi delle Linee Guida Anac n.1, parte IV, paragrafo 2.1 per affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non sono tenuti a possedere i seguenti requisiti:

- l'avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei servizi** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

Categoria	ID Opere	Importo progettazione	Incidenza %	COEFF. TRA 1 e 2	importo prestazioni svolte
Impianti	IB.11	10.000,00	100	0,705	15.000,00

- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di almeno **2 servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art.3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale **pari a 0,6 volte l'importo stimato dei servizi** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Categoria	ID Opere	Importo progettazione	Incidenza %	COEFF. TRA 1 e 2	importo prestazioni svolte
Impianti	IB.11	10.000,00	100	0,705	6.000,00

Si precisa che:
- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.
- **Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

Con riferimento alle ID. Opere, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
L'operatore economico organizzato in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti) che intende partecipare, deve oltre ai requisiti di cui ai comma precedenti indicare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a quella stimata quale struttura operativa per l'appalto.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
I consorzi stabili di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento

all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
La comprova del requisito relativo ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.
   In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
   - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
   - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
   - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
   - copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
   - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
   - la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
   - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

➢ ***Requisiti del gruppo di lavoro***

Ai sensi dell'articolo 66, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate nella seguente tabella, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
N°	**FIGURA RICHIESTA**	**REQUISITI DI IDONEITÀ**
n.1 *(Può coincidere con una delle altre figure Professionali previste)*	**Progettista impiantistico**	Laurea magistrale o quinquennale in INGEGNERIA, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale
n.1 *(Può coincidere con una delle altre figure Professionali previste)*	**Coordinatore in fase di progettazione** (**) Abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del d.Lgs 81/08 e s.m.i.

(**) I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando.

Si precisa che le unità minime per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura è di almeno **numero 1 unità.**
Si specifica che il presente documento individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, nell'ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente Tabella.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.
L'operatore economico deve indicare la persona fisica, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Si precisa che lo svolgimento delle suelencate prestazioni specialistiche per la cui esecuzione sono necessari i **requisiti di idoneità** professionale sopraelencati non può essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
- rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- il requisito del fatturato globale e i requisiti di natura tecnico -organizzativa devono essere posseduti, a pena di esclusione, complessivamente dal R.T.P., **detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria**;
- i requisiti di natura tecnico-organizzativa devono essere posseduti, a pena di esclusione, come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta (d'importo cumulabile) devono essere stati svolti da un unico professionista/componente del R.T.P., posto che la frazionabilità è ammessa solo tra classi e non all'interno della stessa classe.

In caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 4 del DM MIT n.263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

 Per i Consorzi stabili per la progettazione

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

 Per il concessionario

Capitale sociale non inferiore ad **un ventesimo** dell'investimento previsto per l'intervento. Si **rammentano leprevisioni art. 95, comma 2, del D.P.R. 207/2010 secondo cui il requisito previsto dal comma 1, lettera b)(capitale sociale) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.**
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **presente disciplinare** e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare

nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una **falsa dichiarazione** sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto all'articolo 188 del codice.

Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'articolo 119 del codice.

11. GARANZIE

11.1 Garanzia provvisoria (art. 193, comma 6, del codice)

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto; ovvero pari a 7.191,12 euro .

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito,la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilitedall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 106, comma 5, la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della stessa. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11.2 Garanzia definitiva

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e con le modalità di cui all'articolo 117 del codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree aggetto dell'intervento è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Data la complessità delle opere da progettare il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza della gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di procura speciale dell'operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi separatamente partecipanti alla gara d'appalto, pena l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo soggetto.
L'Amministrazione Concedente rilascerà l'attestazione di avvento sopralluogo che l'Operatore Economico dovrà inserire all'interno della "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", così come meglio specificato in seguito.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della procura speciale del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della procura speciale di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di procura speciale conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00. secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621/2022 o successiva delibera pubblicata al seguente
https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma https://cucbradano.it. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione" deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo	01.05.2026	12:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	04/05/2026	12:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica firmata digitalmente.	11/05/2026	12:00
Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica della documentazione amministrativa ed ammissione concorrenti.	19/05/2026	10:00

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel TIMING DI GARA a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo

anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella sezione "Istruzione e Manuali" presenti all'indirizzo https://cucbradano.it di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma Appalti & Contratti, raggiungibile all'indirizzo internet https:\\cucbradano.it.
L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori che si siano **registrati alla piattaforma**, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.
I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare l'iscrizione all'interno della piattaforma telematica, attraverso il link https:\\cucbradano.it, selezionando la voce "Registrazione Operatore Economico" e compilando gli appositi form on line chedanno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche dicompetenza.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:
L'"***OFFERTA***" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**;
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica**.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.
Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.
L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l'operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «Busta A – Busta Amministrativa» seguendo le istruzioni che compariranno a video, descritte nei manuali presenti all'indirizzo https://cucbradano.it.
Nella documentazione amministrativa dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente firmato digitalmente:

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente sottoscrive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR445/2000, le dichiarazioni di proprio interesse (utilizzando il modello "domanda di partecipazione"), con riguardo a :

a. forma di partecipazione;
b. eventuale ricorso all'istituto dell'avvalimento;
c. adozione di misure di self-cleaning;
d. concordato preventivo;
e. sequestro e confisca;
f. rischio di infiltrazione mafiosa
g. tutela del lavoro e parità di genere e generazionale
h. autorizzazione e accesso al trattamento dei dati
i. assunzione dei seguenti impegni:
j. di assumere i seguenti impegni:
    - garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
    - garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in

subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

k. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
l. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
m. Accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
n. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
o. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
p. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
q. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679;
r. di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
    - Per la costruzione: Possesso SOA Categoria OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Classe II o superiore.
    - Che il capitale sociale risulta essere superiore a 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento pari ad € 37.994,64; si rammentano le previsioni art. 95, comma 2, del D.P.R. 207/2010 secondo cui il requisito previsto dal comma 1, lettera b) (capitale sociale) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
    - Che l'impresa risulta essere in possesso Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
    - Che l'operatore intende realizzare i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi, dichiarando in ogni caso il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativi di cui ai precedenti articoli;
  - Che l'operatore intende dar corso alla progettazione direttamente ovvero avvalendosi di professionisti incaricati dichiarando in ogni caso il possesso dei requisiti per la progettazione di cui ai precedenti articoli, mediante il predisposto modello allegato "Modello A/prof".
    - (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.....rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

<u>La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005</u>:

- dal concorrente che partecipa in **forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **aggregazioni di retisti**:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. **se la rete è dotata di un organo** comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane** o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
La busta amministrativa, va presentata in file zip e, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio, firmata da RTI o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

16.1. DGUE

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato PDF, compilato e firmato digitalmente, utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".
Il sistema è integrato con un compilatore online del Documento di Gara Unico Europeo.
NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.
In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche i raggruppandi/consorziati possono utilizzare il compilatore della Piattaforma.

16.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDOIl concorrente allega:

a) Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore a costituire eventuale garanzia definitiva.
b) ricevuta pagamento contributo ANAC
c) Attestato di sopralluogo;

d) (se del caso) domanda partecipazione professionisti;
e) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
f) dichiarazione (solo in presenza di partecipazione da parte di Consorzio di Cooperative e tra Imprese Artigiane o Consorzio Stabile), in carta libera, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, contenente l'indicazione dei dati identificativi delle imprese indicate quali esecutrici;
g) (se del caso) documento attestante la procura dei poteri conferiti;
h) Ogni altra eventuale documentazione/dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente appalto.

16.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai punti precedenti

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del **DGUE.**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità dell'offerta:

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta B – Offerta Tecnica", la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video, all'indirizzo https://cucbradano.it.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Offerta Tecnica" predisposta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- costituito: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

17.1 ELABORATI PROGETTUALI

Elaborati del Progetto esecutivo, da predisporre sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e redatti secondo quanto previsto dal Dlgs 36/2023 e dal DPR 207/2010 per gli articoli ancora vigenti, sottoscritti dai tecnici, abilitati ai sensi di legge, che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva.

Si precisa che, all'interno degli elaborati progettuali componenti non devono essere in alcun modo indicati i tempi di realizzazione dell'opera, a pena di esclusione.

Si precisa, inoltre, che il plico telematico "Offerta tecnica" dovrà contenere un computo metrico non estimativo.

Saranno escluse le ditte che presentano, all'interno del plico telematico "Offerta tecnica", un computo metrico estimativo e un cronoprogramma, o comunque altri elaborati che possano, del tutto, o in parte, svelare l'offerta economico-temporale.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella busta "OFFERTA TECNICA" si possono inserire:

1) **Elaborati descrittivi** relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base di gara;

2) **Elaborati grafici** relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto

posto a base di gara.

3) Computo metrico non estimativo delle migliorie (N.B. saranno escluse le ditte che presentano un computo metrico estimativo);

Gli elaborati e documenti di cui ai numeri 1) – 2) – 3) devono essere firmati digitalmente in formato .p7m dall'impresa e da un tecnico (Ingegnere, Architetto, Geologo) abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza.

Non saranno valutate le offerte che non contengono le relazioni tecniche, gli elaborati grafici ed ogni documento tecnico, il cui livello di chiarezza espositiva, definizione e progettazione non sia almeno "definitivo".

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale e nella relazione tecnica allegati al progetto di fattibilità tecnica ed economica del promotore.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui ai precedenti punti, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici.

La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

Si precisa che tanto negli elaborati progettuali quanto nella relazione tecnica non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo o di tempo, che dovranno essere inserire esclusivamente nell'offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi, o leggersi elaborati, o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà escluso dalla gara.

Gli elaborati grafici e relazioni dovranno fare riferimento ai soli elementi di valutazione senza riferimenti economici.

Saranno, perciò, escluse le ditte che presenteranno all'interno della busta B un computo metrico estimativo, o comunque un riferimento economico anche ad una sola delle migliorie offerte.

In nessun caso sarà reso possibile svelare in tutto, o in parte, il contenuto dell'offerta economica e temporale, con automatica esclusione dell'offerente.

17.1 Relazione descrittiva - Modalità di gestione

Dovrà essere prodotta una relazione che descriva nel complesso le modalità di realizzazione e concessione degli impianti fotovoltaici.

Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione.

17.2 Bozza del Contratto di concessione

Dovranno essere indicate in uno specifico documento le eventuali modifiche e/o integrazione alla *Bozza di Contratto di gestione* posto a base di gara, contenente quanto previsto nel bando e nel disciplinare in ordine alle prescrizioni contrattuali, la previsione della cauzione, nonché:

- Modalità di redazione del progetto esecutivo;
- La specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- La specificazione dei poteri di controllo dell'Amm.ne Aggiudicatrice, tramite il Responsabile Unico del Progetto, in fase di redazione del progetto esecutivo, in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e durante la fase di gestione dell'intervento;
- La specificazione delle caratteristiche dei servizi di concessione da prestare e della loro gestione;
- La previsione delle garanzie e coperture assicurative da prestare all'atto della stipula del contratto, di cui ai precedenti punti;
- Le modalità di revisione del piano economico finanziario;
- I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- La specificazione dei poteri di controllo del concedente durante la fase di gestione dell'intervento;
- Quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (concedente o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;
- L'obbligo di consegnare l'intervento realizzato al termine della concessione in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

Inoltre, la bozza del Contratto di concessione deve prevedere:

- Clausole sulla risoluzione del contratto per fatto del Concessionario;
- Clausole sull'applicazione di penali e/o sanzioni a carico del Promotore per ritardato inizio e/o conclusione nella realizzazione delle opere ed anche per inadempienze contrattuali nell'attività di gestione;
- Clausole sulla risoluzione del contratto in caso di mancato adeguamento tecnologico alle dotazioni standard che verranno riconosciute anche in futuro (normalmente adeguate a strutture analoghe nella medesima area geografica);
- Clausole sulle modalità di adeguamento delle tariffe e le modalità per l'eventuale riequilibrio economico finanziario sia a favore della Amministrazione che a favore del Concessionario;
- una clausola che specifichi che il Concessionario sarà l'unico responsabile degli obblighi inerenti la realizzazione delle opere previste dal presente intervento di finanza di progetto.

La bozza di convenzione non può contenere clausole che prevedano una qualsiasi assunzione di responsabilità da parte del Comune di Pomarico per i contratti stipulati dal Concessionario né clausole di recesso ovvero di risoluzione del contratto a giudizio del Concessionario, salvo il caso di inadempimenti di eccezionale gravità. La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente che il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa.

Si precisa che la convenzione **potrà essere oggetto di apposita negoziazione** prima della stipula del contratto. A pena di esclusione dalla gara, **la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla Busta C** "OFFERTA ECONOMICA" (ad esempio: prezzi, durata della concessione, tempi di esecuzione lavori, ecc.).

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti alle soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'Offerta.

Tutti gli elaborati facenti parte dell'Offerta tecnico-qualitativa dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati grafici di qui al punto II sottoscritti anche dal/dai progettista/i) con firma digitale. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo quanto indicato ai successivi punti.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla busta C.

18 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

entro il termine previsto dal TIMING DI GARA le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio ***"Busta C – Offerta Economica"***, la documentazione economica prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video, all'indirizzo https://cucbradano.it.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Offerta Economica" predisposta.

L'offerta economica firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a. Il ribasso percentuale medio, al netto di Iva, applicato sui lavori;
b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. la stima dei costi della manodopera.
d. **Dettaglio dell'offerta economica, costituito da:**
   - ✓ **Piano Economico e Finanziario** (di seguito, anche PEF) asseverato, a pena di esclusione, da uno dei soggetti di cui all'art. 193, comma 1 del codice; ovverossia, da un istituto di credito autorizzato o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o da una società di

revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966.
Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente.
Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una esplicativa ed esaustiva relazione descrittiva delle modalità con la quale è stato redatto.
In particolare dovrà essere espressamente indicato:

- ☑ Il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA.
- ☑ L'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento.
- ☑ L'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce.
- ☑ Quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile.

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed LLCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo nei confronti del Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione.
Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione dalla gara:

a) dall'impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti;
b) da tutte le imprese mandanti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo.

- ✓ **Computo Metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi dei nuovi prezzi componenti la proposta del concorrente.** I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionali.
- ✓ **Cronoprogramma dei lavori.**

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta.
N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: ()?|!..:/\&$%'àèìòù ~ ecc.
Si precisa che:

- le celle poste sotto il campo "*ribasso percentuale medio, applicato sui lavori";.*
- *"* devono contenere esclusivamente valori numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale (%);
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è **2 (due)**;
- non è possibile inserire i valori "0 (zero)" o "100 (cento)" nella cella relativa alla formulazione dell'offerta economica;
- non è possibile lasciare vuote le celle.

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il file dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

- **costituendo**: il file e la cartella compressa dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, **sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e** la stessa provvederà al

caricamento del file a sistema;

- **costituito**: il file e la cartella compressa dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola impresa **mandataria**, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed in equivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.
L'offerta economica si intende determinata valutando tutti i costi, a carico del concorrente, da sostenere per: la spesa del personale, spese di ammortamento delle attrezzature, spese per il trasporto e di smaltimento/recupero/riciclaggio, spese di ammortamento e/o nolo delle macchine operatrici, spese di formazione, spese di sicurezza diretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali aziendali, spese contrattuali, spese per polizze, spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile d'impresa e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato negli elaborati progettuali.
L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Non è necessario indicare i costi per la sicurezza o per la manodopera in quanto trattasi di contratto di partenariato pubblico privato.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 193, comma 3 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	*80*
Offerta economica	20
TOTALE	***100***

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
In conformità al bando tipo ANAC n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna relativa ai punteggi vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", rappresentati con la lettera [D], vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, nonché i "*Punteggi Tabellari*", rappresentati con la lettera [T], vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, ed i "*Punteggi quantitativi"* rappresentati con la lettera [Q], vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Per la valutazione dell'offerta tecnica la *Commissione Giudicatrice* attribuirà alle proposte dei singoli concorrenti, i pertinenti punteggi, come riportati nella seguente tabella:

OFFERTA TECNICA					
A	**Criteri – sub criteri**	**Punti max 80**	**Parametro**		**Punti parziali max**
n.	**Parametri di valutazione**	**Punti max**		**Sub parametri**	**Punti D**
A	SOLUZIONI FINALIZZATE A MIGLIORIE PRESTAZIONALI DELL'OPERA	**25**	A.1	Soluzioni finalizzate a migliorie dell'edificio in coerenza con l'oggetto del progetto in appalto.	15
			A.2	Soluzioni finalizzate ad ottimizzare gli impianti in coerenza con l'oggetto dell'appalto	5
			A.3	Miglioramento dei criteri ambientali mkinimi dei componenti del progetto. (Cap. 2.4 Specifiche tecniche del Cantiere dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11.10.2017)	5
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA CONCESSIONE	**55**	B.1	Organizzazione delle aree di cantiere e delle relative fasi lavorative finalizzata a ridurre l'impatto del cantiere e della successiva gestione delle opere con le attività esistenti.	15
			B.2	Piano di manutenzione delle opere	15
			B.3	Miglioramenti della convenzione con relative ricadute sul PEF	25

OFFERTA ECONOMICA		
C	**Criteri – sub criteri**	**Punti max 20**
1	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori	**20**

E' prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 50 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio (non riparametrato) inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite seguente formula:

$$Ci = (Ra/Rmax)^{\alpha}$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

Ra = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*

Rmax = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;*

α = *0,2*

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \ldots Cni \times Pn$$

dove

Pi ***= punteggio concorrente i;***

Cai ***= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;***

Cbi ***= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;***

……

Cni ***= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;***

Pa ***= peso criterio di valutazione a;***

Pb ***= peso criterio di valutazione b;***

……

Pn ***= peso criterio di valutazione n.***

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

I punteggi attribuiti ai criteri qualitativi e quantitativi saranno sommati tra loro per determinare la graduatoria finale di ogni singolo concorrente.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente dopo la valutazione della documentazione relativa al merito tecnico.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara unitamente al RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- ✓ controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ✓ attivare la procedura di soccorso istruttorio (se del caso).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni dalla loro adozione**. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.1. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Il seggio di gara, procede, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione dell'Offerta Tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti; in seguito, dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto nel presente documento;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi; alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché della conseguente graduatoria provvisoria; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'Offerta Tecnica, le offerte mancanti della firma dei soggetti competenti, oppure che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.2, del presente documento.

21.2 APERTURA E VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi a mezzo piattaforma telematica, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'Offerta Economica, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

a) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
   - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
   - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
b) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

c) ad escludere le offerte per le quali ne ricorre causa.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'«Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
   - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
   - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
   - che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo.

Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

a) alla formazione della graduatoria provvisoria;

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultano non rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e degli obblighi di cui all'art.119 del codice; sono incongruenti gli oneri sicurezza aziendali, il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retribuiti indicati nelle apposite tabelle.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'art. 55 (Termini dilatori) del Codice: "La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea".

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore relativamente alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è **immediatamente efficace.** In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità disciplinate dalla legge n.241/1990.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara il Tribunale Amministrativo T.A.R. competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali gli stessi improntati nella tutela dei diritti dei concorrenti e nella loro riservatezza, e che i medesimi dati saranno trattati anche con strumenti telematici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Il Comune di Pomarico e la piattaforma di e-procurement sono i titolari del trattamento e responsabili della protezione dei dati.

Il Responsabile della CUC del Bradano
Ing. Pier Paolo NOBILE

Firmato digitalmente da

PIER PAOLO NOBILE

CN = PIER PAOLO NOBILE
SerialNumber = TINIT-NBLPPL67P02F637U
C = IT